

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 novembre 2021, n. 299 **Società Sicura S.r.l.s. di Foggia. Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 26 del 20/09/2016 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Foggia per la realizzazione, alla Via Antonio Gramsci snc, di un Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato "Centro Holden".**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 17 del 03/11/2021;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 4 *"Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero"*.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 7, comma 4 che *"Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza."*;

- all'art. 7, comma 5 che *“Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”;*
- all'art. 29, comma 10 sexies che *“Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati di cui all'art. 8, comma 2.”.*

Con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 21/09/2016 questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia in relazione all'istanza della Società *“Sicura S.r.l.s.”* di Foggia per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno denominato *“CENTRO HOLDEN”* con n. 20 posti, da ubicare alla Via Antonio Gramsci snc.

Con nota prot. n. A00_183/10602 del 25/06/2021 ad oggetto *“Società Sicura S.r.l.s. di Foggia. Parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n. 26 del 20/09/2016, per la realizzazione nel Comune di Foggia, alla Via Antonio Gramsci snc, di n. 1 Centro Diurno con n. 20 posti (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato “Centro Holden”. COMUNICAZIONE.”*, trasmessa al legale rappresentante della Società Sicura S.r.l.s. di Foggia, e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL FG e al Direttore del DSM della ASL FG, al Sindaco del Comune di Foggia ed al Dirigente dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Foggia, questa Sezione ha rappresentato quanto segue:

“

Premesso che:

- con nota prot. n. AOO_183/13330 del 09/10/2019 la scrivente Sezione ha comunicato alla S.V., ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“l'avvio del procedimento dichiarativo della decadenza del parere favorevole di compatibilità rilasciato da questa Sezione, con D.D. n. 26 del 20/09/2016, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione nel Comune di Foggia del Centro Diurno denominato “CENTRO HOLDEN”, con assegnazione di un termine di gg. 20 per la proposizione di eventuali osservazioni in merito”;*
- con nota prot. n. 64 del 24/10/19, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/14141 del 30/10/2019, la S.V. ha presentato osservazioni ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/1990 rappresentando, inter alia, quanto segue:

“Come si evince dalla lettura della norma, la durata biennale del parere di conformità regionale decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione (comunale) alla realizzazione (dies a quo), e la decadenza è pronunciata (esclusivamente) per il caso in cui l'istante, in possesso dell'autorizzazione comunale alla realizzazione della struttura, non abbia nei successivi due anni richiesto l'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività. Si tratta di una decadenza di tipo sanzionatorio, predisposta dal legislatore regionale, a garanzia della serietà dell'investimento, nei confronti di chi, essendo già in possesso dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, incorre in un eccesso di dilazione dei tempi relativi agli interventi e non richiede alla Regione, nel termine di due anni dall'ottenimento dell'autorizzazione comunale alla realizzazione, il rilascio dell'ulteriore autorizzazione all'esercizio, che presuppone la piena e corretta conclusione di tutti gli interventi previsti sulla struttura.

Nel caso di specie, invece, la società istante non aveva ancora titolo per richiedere alla Regione il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, essendo ancora in attesa del rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura.

(omissis)

Non essendo pertanto decorso (invero nemmeno iniziato) il termine decadenziale ex art. 7, comma 4, L.R. n. 9/2017, si chiede che il procedimento avviato sia concluso con l'archiviazione, con avvertenza che in

caso invece di adozione del provvedimento di decadenza la scrivente società si troverà costretta ad agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni conseguenti.”;

- con nota prot. n. A00_183/16455 del 20/12/2019, trasmessa alla S.V., al Dirigente dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Foggia e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Foggia, al Direttore Generale della ASL FG e al Direttore del DSM della ASL FG, questa Sezione, “(...) considerato che, ad oggi, non risulta che il Comune di Foggia abbia rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione del Centro Diurno denominato “Centro Holden” con n. 20 posti (art. 4 R.R. n. 7/2002); ai fini del completamento dell’istruttoria e della definizione del procedimento in oggetto”, ha invitato:
“
 - il legale rappresentante della società “Sicura S.r.l.s.”, con sede in Foggia alla via Emilio Perrone, n. 1/A, a produrre eventuali solleciti e/o diffide nei confronti del Comune di Foggia relativi al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione de qua;
 - il Comune di Foggia (S.U.A.P.) ad indicare le motivazioni sottese al ritardo nel provvedere al perdurante rilascio della sopracitata autorizzazione alla realizzazione.”;
- all’attualità, non è pervenuto alcun riscontro alla sopra riportata nota prot. n. A00_183/16455 del 20/12/2019;

si rileva quanto segue.

- L’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificato dalla L.R. 18/2020 entrata in vigore il 24/07/2020, prevede:
 - al comma 4, che “Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”;
 - al comma 5, che “Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”;
- il secondo periodo dell’attuale comma 5 dell’art. 7 ovvia alla incertezza interpretativo-applicativa della previgente versione normativa, all’uopo chiarendo che in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti dal medesimo comma, il parere di compatibilità non può che avere validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere medesimo da parte del Comune, termine assegnato all’Autorità comunale dal comma 5 dell’art. 7 ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione;
- l’attuale comma 4 dell’art. 7 già individua il dies a quo del termine di validità biennale del parere di compatibilità;
- pertanto, al fine di riconoscere un contenuto precettivo autonomo al secondo periodo del comma 5 dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., attesa altresì la formulazione letterale del medesimo (“deve intendersi”), la disposizione normativa in discorso si deve considerare quale norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva, astrattamente applicabile pertanto altresì al parere di compatibilità di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 146 del 05/07/2016, già rilasciato e scaduto alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020;
- con la Legge regionale n. 15 dell’8/6/2021 ad oggetto “Misure di semplificazione in materia sanitaria”, pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 10/6/2021 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, è stato - tra l’altro - modificato l’art. 29 della L.R. n. 9/2017;
- in particolare, l’art. 1 “Modifiche all’articolo 29 della l.r. 9/2017” della L.R. n. 15/2021 recita:

“1. All’articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche:

a) (...);

b) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti

10 sexies. Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all’esercizio, corredata degli allegati di cui all’art. 8, comma 2. (grassetto aggiunto).

(...)”.

Per quanto sopra riportato;

considerato:

- che il parere rilasciato con la sopra menzionata D.D. n. 26 del 20/09/2016 è scaduto il 20/01/2019 (2 anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere);
- che per lo stesso non è stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione;

si comunica alla S.V. che, ove la società fosse interessata, entro il termine del 31/07/2021 potrà essere presentata istanza di autorizzazione all’esercizio, corredata degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., nonché dell’autorizzazione comunale alla realizzazione, pena la dichiarazione di decadenza, con apposita determinazione, del medesimo parere.”.

Per tutto quanto sopra riportato;

atteso che la Società Sicura S.r.l.s. non ha presentato istanza di autorizzazione all’esercizio nei termini previsti dal sopra riportato comma 10 sexies dell’art. 29 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

si propone, ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 26 del 20/09/2016 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità dal Comune di Foggia in relazione all’istanza della Società “Sicura S.r.l.s.” di Foggia per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato “CENTRO HOLDEN”, da ubicare alla Via Antonio Gramsci snc.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 26 del 20/09/2016 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità dal Comune di Foggia in relazione all'istanza della Società "Sicura S.r.l.s." di Foggia per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato "CENTRO HOLDEN", da ubicare alla Via Antonio Gramsci snc;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Sicura S.r.l.s. , Via Emilio Perrone n. 1/A, Foggia;
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Foggia.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 7 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Antonio Mario Lerario)